

# L'Agricoltore trentino news

**Dispositivi di protezione delle vie aeree  
da utilizzare in ambito lavorativo**

**News e scadenze**

**Imposta provinciale di soggiorno**

**Misure di sostegno per lavoratori con figli minori  
in didattica a distanza o in quarantena**


[confagricolturatn.it](http://confagricolturatn.it)

Seguici  
sui nostri social





## MISURE DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA O IN QUARENTENA



È importante sottolineare inoltre che, per espressa previsione del decreto, tutte le descritte misure si applicano **fino al 30 giugno 2021**.

Si rende noto che l'allegato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13/03/2021 ha introdotto, a seguito delle nuove restrizioni anti-COVID, specifiche misure di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza (DAD) o in quarantena, analogamente a quanto già previsto in precedenza dalla speciale legislazione COVID-19.

Il decreto introduce infatti misure restrittive per la circolazione delle persone finalizzate a contrastare la diffusione del Covid-19, ed in particolare la sospensione della didattica in presenza nelle cd. "zone rosse". Per compensare i disagi delle famiglie, il decreto regola congedi e bonus da riconoscere a uno dei due genitori.

### Lavoratori dipendenti

L'art. 2 del citato decreto riconosce ai lavoratori dipendenti, genitori conviventi di minori di 16 anni, per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o la quarantena o che abbiano contratto l'infezione da Covid-19, le seguenti possibilità:

- richiedere che la prestazione di lavoro sia svolta in modalità agile (smart working) per un periodo corrispondente, in tutto o in parte alla DAD (didattica a distanza) o alla positività al COVID;
- qualora invece la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile:
  - al genitore di **minore di 14 anni** è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro, alternativamente all'altro genitore, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte alla DAD (didattica a distanza) o alla positività al COVID. Per tali periodi di congedo è riconosciuta<sup>1</sup>, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione (retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga mensile

precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, ad esclusione dei ratei di tredicesima o di altri premi/mensilità/trattamenti accessori)<sup>2</sup>;

- al genitore di figlio convivente di età **compresa fra 14 e 16 anni**, è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro, alternativamente all'altro genitore, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte alla DAD (didattica a distanza) o alla positività al COVID, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il congedo con indennità al 50% della retribuzione è riconosciuto anche **ai genitori di figli con disabilità** in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, c. 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il comma 4 dell'art. 2 precisa, inoltre, che il congedo parentale con indennità al 50% può essere riconosciuto con effetto retroattivo anche ai lavoratori che, per far fronte ai periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla quarantena o all'infezione da COVID del figlio, abbiano fatto ricorso – nel periodo 1° gennaio-13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento) – ai congedi parentali riconosciuti dagli articoli 32 (congedo parentale per minore sotto i 12 anni) e 33 (prolungamento congedo parentale per minore con handicap) del decreto legislativo n. 151/2001. In sostanza è possibile convertire, a domanda, gli eventuali congedi ordinari già richiesti nella nuova forma di congedi riconosciuti dal decreto-legge n.30/2021. Come si ricorderà infatti il congedo COVID-19, retribuito al 50%, per genitori di studenti fino a 14 anni, non era stato prorogato per il 2021 (l'art. 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 prevedeva questa possibilità solo fino al 31/12/2020), creando un vuoto normativo che viene adesso sanato.

### Bonus baby sitting

Ai lavoratori autonomi, a quelli iscritti alla gestione separata INPS, nonché al personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico e sanità, viene riconosciuta la possibilità di optare per la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di sospensione dell'attività didattica in presenza, di quarantena o di infezione da Covid-19 di figli conviventi minori di anni 14.

Il bonus viene erogato mediante il cd. libretto-famiglia di cui all'articolo 54-bis della legge n. 96/2017, e può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele, in alternativa alle speciali misure riconosciute dal decreto-legge in commento.



## INDIRIZZI PER LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE VIE AEREE DA UTILIZZARE IN AMBITO LAVORATIVO

### MASCHERINE CHIRURGICHE

- **MASCHERE CHIRURGICHE - DISPOSITIVI MEDICI CE - DIRETTIVA 93/42/CEE**


Verifica sia indicato che il prodotto è un dispositivo medico (a volte indicato anche come DM). Nello specifico, le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici di classe 1.

Verifica sia indicato il marchio "CE" e la relativa Dichiarazione di Conformità CE.

Consulta l'elenco del Ministero della Salute per verificare che il prodotto sia inserito nell'elenco all'indirizzo:

[http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION\\_MASCHERA](http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA)

Consulta le Istruzioni per l'uso e verifica la destinazione d'uso del prodotto. Verifica che efficienza di filtrazione batterica (BFE) sia almeno  $\geq 95\%$  così come stabilito dallo standard tecnico consolidato rappresentato dalla norma tecnica EN 14683.



- **MASCHERINE CHIRURGICHE MESSE IN COMMERCIO IN EUROPA IN DEROGA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 15 COMMA 2 DEL D.L. 17/3/2020, N. 18 CONVERTITO CON LA LEGGE 24/4/2020, N. 27**

Verifica sia indicata la norma tecnica di riferimento EN 14683 e l'indicazione della tipologia (Tipo I,II,IIR).

Consulta l'elenco dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per verificare che il prodotto sia inserito nell'elenco ed abbia ottenuto parere favorevole all'indirizzo:

<https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine>

Consulta le Istruzioni per l'uso e verifica la destinazione d'uso del prodotto.

- **MASCHERINE CHIRURGICHE IMPORTATE IN EUROPA DOPO IL 24/07/2020, IN DEROGA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 66 BIS D.L. 19/5/2020, N. 34 CONVERTITO CON LA LEGGE 24/4/2020, N. 27**

Per questi prodotti è prevista la valutazione/validazione da un'apposita commissione regionale, che non è ancora stata attivata, attraverso una procedura da individuare e nel rispetto di requisiti tecnico/prestazionali che l'Istituto Superiore di Sanità non ha ancora pubblicato.

Alla data attuale (02/03/2021) pertanto i dispositivi medici prodotti fuori dall'Europa in deroga alla direttiva europea 93/42/CEE non possono essere validati e quindi se ne sconsiglia il loro acquisto.

### SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2/FFP3


- **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - REGOLAMENTO (UE) 2016/425**

Verifica sia indicato che il prodotto è un dispositivo di protezione individuale.

Verifica sia indicato il marchio "CE" accompagnato da un codice di 4 numeri, che identifica l'Organismo Notificato (Gli organismi notificati sono individuati e autorizzati dalle autorità. Un elenco esaustivo di tutti gli organismi notificati è presente database NANDO della commissione europea).

Verifica sia presente la Dichiarazione di Conformità CE.

Consulta le Istruzioni per l'uso e verifica la destinazione d'uso del prodotto.



• **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IMMESSI IN COMMERCIO IN EUROPA IN DEROGA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 15 COMMA 3 DEL D.L. 17/3/2020, N. 18 CONVERTITO CON LA LEGGE 24/4/2020, N. 27**

Consulta gli elenchi dell'INAIL per verificare che il prodotto sia inserito nell'elenco ed abbia ottenuto Validazione Straordinaria e in deroga all'indirizzo:  
<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html>

Verifica che via sia l'indicazione della norma tecnica EN 149:2001 + A1:2009, questo significa che produttore ha rispettato i requisiti stabiliti nella norma.

Consulta le Istruzioni per l'uso e verifica la destinazione d'uso del prodotto.


• **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IMPORTATI IN EUROPA DOPO IL 24/07/2020, IN DEROGA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 66 BIS DEL D.L. 19/5/2020, N. 34 CONVERTITO CON LA LEGGE 24/4/2020, N. 27**

Per questi prodotti è prevista la valutazione/validazione da un'apposita commissione regionale, che non è ancora stata attivata, attraverso una procedura da individuare e nel rispetto di requisiti tecnico/prestazionali che INAIL ha pubblicato in data 02/10/2020.

Alla data attuale (02/03/2021) pertanto, i Dispositivi di Protezione Individuale prodotti fuori dall'Europa in deroga al Regolamento (UE) 2016/425 non possono essere validati e quindi se ne sconsiglia il loro acquisto.

## MASCHERINE "DI COMUNITÀ"

L'autoproduzione dei dispositivi non garantisce la rispondenza, quantomeno formale, degli stessi ai requisiti stabiliti dalla direttiva dispositivi medici e/o al regolamento UE sui Dispositivi di Protezione Individuale, per tali motivi non possono essere utilizzati in ambito lavorativo.





## ULTERIORI RACCOMANDAZIONI PER L'EMERGENZA SANITARIA

In questo particolare momento di recrudescenza della diffusione del virus Sars-Cov 2, constatata peraltro anche l'insorgenza di nuovi focolai di contagio in vari ambienti di lavoro anche correlati a nuove varianti virali, con la presente nota si vuole rimarcare l'importanza dell'adozione e del rispetto di tutte le misure già note per contenere la diffusione del virus con particolare attenzione a:

### **1. Impianti di climatizzazione ventilazione**

Anche alla luce dell'esperienze lavorative maturate in questo periodo, si sottolinea in particolare l'importanza della corretta gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e ventilazione che altrimenti potrebbero rappresentare l'elemento critico del sistema e favorire la diffusione del virus in presenza di soggetti portatori.

A tal fine si richiama quindi l'attenzione alla continua e scrupolosa osservanza delle indicazioni riportate nei protocolli di sicurezza pubblicati per le singole realtà produttive ed in particolare riferimento all'allegato 1 del "Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro revisione 7, di data 31 luglio 2020", facente parte dell'Ordinanza del Presidente della giunta Provinciale del 31 luglio 2020.

Si sottolinea inoltre che, ove e quando possibile, sia comunque sempre opportuno privilegiare la ventilazione naturale dei locali o comunque il loro frequente arieggiamento, approfittando in particolare delle giornate di bel tempo e dell'approssimarsi della bella stagione.

### **2. Monitoraggio delle situazioni di possibile contagio non direttamente correlabili a dinamiche lavorative.**

Nelle aziende che hanno predisposto uno specifico protocollo di gestione dell'emergenza, se osservato, i contagi dovrebbero essere eventi molto rari se non assenti. Tuttavia esistono situazioni in cui il contagio si può verificare in relazione a situazioni che pur non essendo direttamente correlabili a dinamiche lavorative possono afferire all'ambito lavorativo. Si fa riferimento ad esempio, e ciò anche sulla base delle esperienze raccolte, ai momenti di ristoro intraziendali e alle pause pranzo svolte al di fuori delle mense aziendali, e ad altre situazioni legate alle fasi di trasporto con mezzi sia durante il lavoro che per il raggiungimento del luogo di lavoro dal proprio domicilio (es. carpooling). È chiaro che in relazione a tali aspetti anche il datore di lavoro, pur non avendone un diretto controllo, potrà comunque esercitare un'azione di sensibilizzazione, rafforzando le raccomandazioni che possano il più possibile evitare tali evenienze. Ad esempio è raccomandato di contingentare se non vietare, nel caso di una difficile gestione, l'utilizzo di luoghi comuni di ristoro e di osservare un adeguato distanziamento durante la consumazione dei pasti anche fuori dal luogo di lavoro e infine di recarsi al lavoro con mezzi e modalità che possano evitare il contatto stretto con possibili contagiati ricorrendo all'utilizzo di dispositivi di protezione.

### **3. Dispositivi di Protezione delle vie aeree [DPI semimaschere filtranti FFP2, Maschere Filtranti ad uso medico]**

Anche alla luce di segnalazioni a livello non solo locale ma anche nazionale della presenza sul mercato di dispositivi inadeguati, corre porre molta attenzione alla adeguatezza e conformità dei dispositivi di protezione verificandone attentamente la documentazione a corredo, in particolare la certificazione o l'attestazione di regolarità e le istruzioni d'uso. Pertanto è raccomandato che tale aspetto sia attentamente presidiato con opportune verifiche in quanto l'acquisto e la messa a disposizione dei lavoratori di dispositivi non idonei, oltre a non garantire un adeguato livello di tutela, espone il datore di lavoro a eventuali responsabilità.

### **Referenti UOPSAL per la tematica ing. Ognibeni (0461 902980) e dott. Bettega (0461 904515)**

A margine si ricorda infine che è disponibile dal 1 marzo il corso di aggiornamento del referente Covid aziendale a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - UOPSAL, con la collaborazione di tsm-Trentino School of Management. Il corso della durata di 2 ore e 30 minuti, ha l'obiettivo di fornire una formazione aggiornata e attuale per la figura del referente aziendale che il datore di lavoro ha individuato in precedenza o che potrà comunque individuare all'interno della propria organizzazione al fine di essere supportato nella gestione dell'emergenza COVID. Il corso si svolge interamente online ed è fruibile da qualsiasi dispositivo (PC fisso, smartphone, tablet, ecc.) in qualsiasi momento.

Ulteriori dettagli possono essere disponibili collegandosi direttamente al seguente link.

<https://www.tsm.tn.it/formazione-corsi/corso-online-aggiornamento-referente-aziendale-covid-19>



**PROROGA** scadenza delle domande di contributo per le spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo biologico per l'anno 2021. La data ultima è stata fissata al 31/07/2021.

**PROROGA PAP:** informiamo che è stata stabilita anche una proroga relativamente alla presentazione dei PAP (piano annuale di produzione). Si tratta di un'attività legata alle aziende agricole. La data ultima è fissata per il 15/05/2021.

### Comunicazione di servizio:

**TRANSIZIONE 4.0, per acquisti a partire dal 01/01/2021 di beni strumentali il nuovo riferimento legislativo da indicare in fattura è : "bene agevolabile ai sensi art. 1 commi dal 1051 al 1063 dalla legge 178/2020"**

## SCADENZE FISCALI APRILE - MAGGIO 2021

APRILE	
Versamento IVA e ritenute - Marzo	Venerdì 16
Mod. INTRA - Marzo e 1° trimestre	Lunedì 26
Esterometro - 1° trimestre Mod. TR - 1° trimestre Mod. IVA/2021 - anno 2020 Ripresa versamenti COVID-19 2° acconto 2020 redditi	Venerdì 30
MAGGIO	
Versamento IVA e ritenute Aprile	Lunedì 17
Versamento INPS fissi e IVA 1° trimestre	Lunedì 17
Mod. INTRA - Aprile	Martedì 25
Versamento imposta di bollo su FE 1° trimestre	Lunedì 31 Al 30.9 se 1° trim. < € 250 Al 30.11 se 1° e 2° trim < € 250
Comunicazione LIPE 1° trimestre	Lunedì 31



## L'IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO LE NOVITÀ PER IL 2021

L'imposta di soggiorno è un importo che deve essere pagato presso la struttura ricettiva, in aggiunta al prezzo della vacanza prenotata. L'imposta è determinata in base al livello di classificazione della struttura (numero di stelle, tipologia di struttura ricettiva).

Fino al 30 novembre 2021, il valore massimo applicabile per adulto è di 2,30 euro a notte, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, mentre i bambini fino a 14 anni sono esentati dal pagamento.

Dall'1 dicembre 2021, tale valore massimo passerà a 3,00 euro a notte, sempre fino ad un massimo di 10 pernottamenti e con l'esenzione per i bambini fino a 14 anni.



Struttura ricettiva	Classificazione (stelle)	dal 01/01/2021 al 30/11/2021 (in via transitoria)	dal 01/12/2021 (a regime)
alberghi; alberghi garni; residenze turistico alberghiere RTA; villaggi alberghieri	5*	€ 2,30	€ 3,00
	4S* - 4*	€ 1,80	€ 2,50
	3S* - 3*	€ 1,50	€ 2,00
	2* - 1* o n.c.	€ 1,00	€ 1,50
esercizi di affittacamere; esercizi rurali; bed & breakfast; case e appartamenti per vacanze; ostelli per la gioventù; case per ferie; alberghi diffusi		€ 1,00	€ 1,50
alloggi per uso turistico		€ 1,00	€ 1,00
campeggio; campeggio-villaggio; campeggi parco vacanze		€ 1,00	€ 1,50
agriturismi		€ 1,00	€ 1,50
rifugi escursionistici		€ 1,00	€ 1,50



## CODIPRA-ASNACODI ITALIA FONDO AGROVSCOVVID-19

A poco più di due mesi dalla partenza del Fondo Agrovscovid-19, iniziativa realizzata da Co.Di.Pr.A. in collaborazione con ASNACODI Italia, si è già attivata la procedura di compensazione: a giorni decine **di soci aderenti alla copertura mutualistica riceveranno per ogni collaboratore iscritto contagiato un aiuto economico fino ad un massimo di 560 euro per l'isolamento e a 9.000 euro per il ricovero ospedaliero.**



Considerata l'importanza dell'iniziativa, la dotazione finanziaria apportata in sede di costituzione e l'importo non utilizzato, che vista la natura no profit del Fondo, abbatte il contributo di rinnovo, **Co.Di.Pr.A. ha deciso di rinnovare sino al 30 aprile la copertura mutualistica per tutti coloro che erano stati automaticamente e gratuitamente iscritti.** Al 30 aprile la copertura mutualistica, salvo proroghe, cesserà automaticamente se l'aderente iscritto dal Consorzio non deciderà di rinnovare.

**Per maggiori informazioni:** <https://asnacodi.datafolio.org/>

Per qualsiasi necessità di **aiuto o informazione su come accedere alla piattaforma A3P** è possibile telefonare al customer service al numero 02/37924119



### SERVIZIO SPORTELLO SICUREZZA SUL LAVORO

**Il servizio sportello sicurezza sul lavoro è uno strumento gratuito offerto ai nostri associati.** Lo sportello si occupa di fornire maggiori informazioni e consigli sulle normative che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il servizio "sportello sicurezza sul lavoro" consta in:

**Verifica documentazione (check up gratuito) in materia di sicurezza sul lavoro:**

D.V.R.

CORSI DI FORMAZIONE

NOMINE ADDETTI ANTINCENDIO / PRIMO SOCCORSO

FORMAZIONE LAVORATORI

CISTERNE GASOLIO

CONFORMITÀ IMPIANTI

**Verifica documentazione (check up gratuito) in materia di igiene alimentare:**

PIANO HACCP

FORMAZIONE ADDETTI

ETICHETTATURA PRODOTTI

REGISTRO ALLERGENI (AGRITURISMI)

Il servizio è erogabile su appuntamento nella sede di Trento, Mezzolombardo e Cles.

Per più informazioni chiamaci o scrivici a [ufficio.stampa@confagricolturatn.it](mailto:ufficio.stampa@confagricolturatn.it)